

N. R.G. 4376 / 2025



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Il Giudice del Registro Imprese;

nel procedimento avviato da;

(c.f. _____), quale socia recedente della società Ristorante

CONTRO

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE della Camera di Commercio Monte

Iva: _____, Pec: _____

Letto il ricorso;

letta la memoria del Conservatore;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

, già socia al 50 % nella società di persone

ha impugnato il rifiuto del Conservatore con atto n. 2025000184 del 05/12/2025 di procedere ad iscrizione del recesso per giusta causa comunicato all'altro socio _____ il quale aveva omesso di attivarsi ex art. 2300 c.c. al fine di far iscrivere il recesso nel registro imprese.

La ricorrente sostiene che il conservatore ha opposto illegittimi motivi di rifiuto invocando la direttiva MISE del 27/4/2015, che richiede l'esperimento di azione giudiziale; direttiva che, secondo la ricorrente, è disattesa da giurisprudenza di merito che ammette che il socio receduto possa attivarsi in via suppletiva dell'amministratore a ciò tenuto, e tuttavia "inadempiente", al fine di portare a conoscenza dei terzi il recesso per giusta causa.

Il Conservatore ha depositato memoria in replica, ribadendo la legittimità del rifiuto in ragione delle direttive MISE del 27/4/2015, ritenendo applicabile in via generale l'art. 2300 c.c. secondo cui i fatti

modificativi della società - tra cui deve annoverarsi il recesso per giusta causa non iscritto dal socio amministratore - devono essere iscritti nel registro imprese appunto su domanda degli amministratori della società.

In diritto, il ricorso di *Parte_3* non può essere accolto.

In base ai principi generali, il socio di società di persone può esercitare il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2285 c.c..

L'art. 2285 c. 3 prevede, per il solo caso di recesso da società contratta a tempo indeterminato, che il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Per il caso di recesso da società a tempo determinato, invece, deve farsi riferimento alla disciplina generale degli atti recettizi per cui essi diventano efficaci nel momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.). In tale contesto, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per la sua efficacia, il recesso del socio *presuppone una dichiarazione rivolta dal socio recedente agli altri soci, ossia un atto unilaterale recettizio che ponga questi ultimi nella conoscenza dell'altrui volontà di risolvere il rapporto sociale limitatamente alla propria persona* (sentenza n. 5732/1999). Nel caso di specie, premesso che la societ

” è stata contratta a tempo determinato, la ricorrente, a causa di gravi fatti e dissidi personali culminati in provvedimenti dell'autorità giudiziaria a favore di *Parte_2* e a suo dire integranti *giusta causa*, comunicava con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'altro socio e amministratore *Parte_1* di esercitare recesso dalla società.

Si ritiene che l'acquisto di efficacia immediata della dichiarazione recettizia di recesso, al momento della ricezione della raccomandata da parte di *Parte_1* avvenuta in data 19/12/2024, non rilevi necessariamente quale fatto che impone al Conservatore di attivare la procedura d'ufficio di iscrizione del recesso, neanche nel caso in cui l'altro socio e amministratore non si sia attivato ex art. 2300 c.c.. Infatti, se da un lato la dichiarazione di recesso per giusta causa, nei rapporti tra dichiarante e altri soci, ha effetti con il perfezionamento della comunicazione ai sensi dell'art. 1334 c.c., dall'altro il recesso per giusta causa è un fatto idoneo a modificare il contratto sociale e, come tale, soggetto a iscrizione secondo la disciplina generale dell'art. 2300 c.c..

Tale norma conferisce all'amministratore della società la legittimazione a richiedere l'iscrizione nel Registro Imprese del fatto modificativo.

In caso di inerzia, occorre instaurare un giudizio che accerti la legittimità del recesso (1), che sia stato legalmente comunicato (2), e l'inerzia dell'amministratore rispetto all'iscrizione tempestiva di tale fatto (3), eventualmente foriero di danni per il recedente, con eventuale domanda di ordine al Conservatore di iscrizione del fatto nel registro imprese una volta giudizialmente accertato.

Non risulta invece esperibile la procedura di iscrizione d'ufficio per la ragione per cui il Conservatore

1. non può verificare se vi è una giusta causa e quindi se il recesso è legittimo, non potendo certo presumere dal silenzio dell'altro socio che non vi sia opposizione al riconoscimento della giusta causa di recesso. Correntemente si afferma che il conservatore (prima e il giudice del registro dopo) è tenuto alla sola verifica di corrispondenza formale dell'atto al modello legale; tuttavia, nel caso di recesso da società di persone a tempo determinato, il recesso corrisponde al modello legale solo se legittimo (e quindi se sorretto da giusta causa e se ritualmente comunicato), circostanze che, in caso di inerzia dell'amministratore ex art. 2300 c.c. (e quindi di mancanza di consenso, da questi palesata), non può essere verificata dal Conservatore;
2. non è chiamato, in base alle norme che disciplinano la procedura di iscrizione d'ufficio, a verificare la ritualità (e soprattutto l'eventuale irritualità) della comunicazione di recesso ai fini della sua efficacia ex art. 1334 c.c.; il provvedimento del Trib. di Verona n. 9/2017, richiamato in atti dalla ricorrente, consente al socio recedente di procedere in via suppletiva una volta che abbia comunicato all'altro socio il recesso *con le modalità previste dalla legge*, di fatto quindi onerando il Conservatore di un incumbente non previsto e che pare fuoriuscire dalla mera verifica di conformità dell'atto al modello legale.

Senza considerare che, al momento della presentazione, da parte del socio receduto, dell'istanza di iscrizione d'ufficio, non è detto che siano state presentate richieste di trascrizione di domande svolte dall'altro socio al fine di contestare la (in)sussistenza di una giusta causa di recesso, con la conseguenza che, in siffatti casi, una iscrizione d'ufficio di un atto in contestazione sarebbe soggetta ad ulteriore impugnazione.

Dovendosi fissare un principio generale, si ritiene quindi, conformemente ad altro orientamento di giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano 12/7/2022) che, in casi come quelli di specie, sia legittimo il rifiuto opposto dal Conservatore, come da indicazioni del MISE.

L'esigenza di tutela della certezza di fatti così rilevanti come il recesso per giusta causa da società di persone a tempo determinato rende necessaria, e prima ancora opportuna, una azione giudiziale volta a far accertare la giusta causa di recesso e l'inerzia del socio amministratore rispetto all'iscrizione prevista dall'art. 2300 c.c..

PQM

Il Giudice del Registro,

- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese visto il rigetto della domanda e la natura del procedimento.

Si comunichi.

Il Giudice Del Registro

Dott.ssa Elisa Trotta